

TORNATA DEL 9 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo* — *Parole del Senatore Musio per un fatto personale in risposta al Senatore Poggi* — *Discorso del Senatore Conforti in favore del progetto* — *Nuovi appunti del Senatore Musio contro il progetto, cui rispondono i Senatori Conforti e Bonacci* — *Riassunto del Senatore Tecchio Relatore.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Domandano un congedo i Signori Senatori Mongenet, Araldi, Bellavitis e Zanolini, che è loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

La parola è al Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore Musio. Io prego il Senato a voler differire un momento; il fatto personale è fra il Senatore Poggi e me; il Senatore Poggi è assente, e non mi pare che vi sia nè garbo, nè convenienza che io parli assente lui; quindi, come diceva, prego il Senato di permettere che differisca un momento, e cedo la parola a chi viene iscritto immediatamente dopo di me.

Senatore Tecchio. Domando la parola per avvertire il Senato che il Senatore Poggi è presente; forse sarà in qualche Ufficio e si potrebbe chiamare.

Senatore Musio. Il signor Presidente abbia la bontà di farlo chiamare.

(Il Senatore Poggi entra nell'Aula.)

Presidente. Essendo presente il Senatore Poggi, ha la parola il Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore Musio. Signori Senatori. Io ascolto sempre

l'onorevole Poggi con molto piacere, con molta benevolenza, con molta ammirazione, e talvolta lo ascolto anche con molta docilità; soltanto sono alquanto restio allorchè mi pare che egli si perda nel labirinto del melio evo, e quando mi chiama paterni anche i governi dispotici.

Come sempre, lo ascoltai anche ieri, e il primo effetto che fecero le sue parole nell'animo mio fu di ricordare una bella idea di Genovesi. Il Genovesi nel suo *Corso di filosofia* dice che se fosse possibile esprimere in carta come in una carta geografica lo stato intimo dell'animo nostro e quel diverso modo di pensare e di giudicare proprio di ciascuno, si presenterebbero su quella carta dall'uno all'altro uomo le stesse grandi differenze che si presentano da uno ad un altro nella forma esterna della fisionomia: quindi le stesse cose che fecero meravigliare l'onorevole Poggi di me, obbligarono me a meravigliarmi di lui in senso inverso.

Due cose l'on. Poggi mi ha rimproverato: una che io abbia parlato della Terza Istanza come uomo che non aveva nessuna idea pratica della cosa; l'altra che non sia stato coerente a me stesso, perchè ora sono tre anni in un mio libro, invece di proporre la Terza Istanza, vi proponeva la Cassazione.

Si veda che l'on. Poggi non mi onorò della stessa attenzione che io presto a lui, perchè se egli ieri l'altro mi avesse onorato di un po' di attenzione, non mi avrebbe diretto quegli immeritati rimproveri.

Ieri l'altro, quando pregava gli onorevoli membri della Commissione a ritenere che il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna sapeva per nulla di Cassazione, e ne esponeva il motivo: dissi che essendo la Sardegna governata da leggi giudiziarie diverse da quelle delle altre provincie della Monarchia di Savoia, non aveva due ma tre gradi di giurisdizione.

Questo terzo grado porta qua e là ora l'uno ora

l'altro nome; ed è appellato ora *revisione*, ora *rivocazione*, ora *ritrattazione*, desunto talvolta dalla specialità del rimedio invocato, o dal fine cui tende; ma io lo chiamerò Terza Istanza, giacchè parmi che questa denominazione racchiuda un più ampio concetto.

La Terza Istanza portava in Sardegna il nome di *Sala di supplicazione*, nome consacrato anche nel Codice di Giustiniano, ed era elettivo a chi la esercitava o di introdurre il giudizio in Cagliari, o d'introdurlo in Torino davanti il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna. Perciò, quando l'onorevole Poggi mi disse che son venuto qui a parlare di Terza Istanza senza averne un'idea pratica, ho ben dovuto tastarmi dai piedi fino alla testa per sapere se era ancora carne ed ossa, oppure se fossi polvere della tomba.

Veramente mi sono accorto che sono vivo, e allora ho domandato, sarò io quello stesso uomo che era 52 anni fa? A me pare che sono lo stesso dunque ho detto: se sono nato in quel paese, se ho cominciato la mia carriera degli studi in quel paese, se ho cominciato in quel paese la mia carriera giudiziaria nel 1820, se io dal 1820 al 1848, per 28 anni, ho fatto parte di quella Magistratura, anzi qualche cosa di più (e qui invoco la testimonianza del caro mio maestro della gioventù ed amico di tutta la vita, l'onorevole Mameli) non solamente è avvenuto ch'io abbia qualche idea della Terza Istanza, ma è avvenuto altresì che per otto anni l'ho presieduta. Immagini dunque l'onorevole Poggi se io debba avere qualche idea della Terza Istanza. Piuttosto se si potesse fare come potevamo fare nelle scuole vorrei « *retorquere argumentum* » all'onorevole Poggi.

E infatti la Cassazione in Toscana non data che dal 1838, ed allora, quantunque l'onorevole Poggi esaminandolo bene mi pare che cominci ad essere chierico, nel senso buono della parola, (*ilarità*) ed allora ripeto, egli non poteva essere che giovine, e quantunque coi suoi ampi studi potesse avere un'idea della Terza Istanza, pure non poteva avere un'idea tanto pratica allora, che forse usciva appena appena dalla laurea dottorale.

L'onorevole Poggi è un uomo di altissima intelligenza, è un uomo che ha studiato assai, ne aveva forse un'esatta idea; ma dirò che per lo meno io, per la mia pratica della Terza Istanza, ne devo sapere, non più, ma quanto lui. Me renitente, me ripugnante, e lo direbbe se fosse qui l'onorevole Senatore Sclopis allora Guardasigilli, io fui strappato da Cagliari, dove mi conobbe l'onorevole nostro Collega barone Sappa, che d'allora in poi mi ha sempre onorato della sua amicizia, nè io volevo essere strappato ed al mio paese, ed alle mie poche cose, ed alla mia famiglia, anche perchè io non aveva amore nè di nome, nè di titoli, nè di altro; pure fu giuoco forza andare a Torino e vi andai consigliere decano nella Corte di Cassazione, ed ebbi l'onore di sedervi per sette anni.

Dunque, come diceva Cicerone: *quum in sole am-*

bulas natura fit ut coloreris, e qualche cosa io debbo saperne anche della Cassazione. E giacchè ricordo quel periodo, ricorderò ancora un magistrato di alta ed intemerata fama, il conte Collet, noto a molti onorevoli Senatori presenti, che fu il primo Presidente della neofita Cassazione. Egli, giovine, aveva veduto la Cassazione entrare in Italia come frutto della conquista e del dominio straniero, ed aveva sotto la medesima esercitato il primo periodo della sua avvocatura. Pure, quando ci si presentavano delle ingiustizie dipendenti da errori di fatto cui non si poteva toccare e cui anzi bisognava benedire quantunque trascinassero con sé la rovina di molte famiglie, allora quel santo magistrato dava dei pugni sul tavolo, e con frase vernacola piemontese gridava: facciamo giustizia all'antica, cos'è questa giustizia alla moderna che è una vera ingiustizia?

Quando col processo in mano si vede che un testatore, nel momento in cui fece l'ultima sua disposizione non era padrone della sua ragione, e non pertanto il sovrano giudice del fatto ha dichiarato valido il suo testamento; quando nei contratti si vede che l'obbligato fu circonvenuto, e non pertanto si dichiara valida la sua obbligazione; in somma quando si vede il maggior numero delle ingiustizie ricevere il sagramento della esecutorietà, io sono persuaso che ne piange il cuore anche all'onorevole Poggi, che ha la virtù del giudice, ed il cuore dell'uomo.

Vengo poi all'altra parte in cui l'onorevole Poggi mi ha dato dell'incoerente; anzi ha balzato come per sorpresa a dirmi: tu, in questo libro hai proposto le Corti di Cassazione per metterle all'apice della gerarchia giudiziaria; e tu stesso oggi ti levi in favore della Terza Istanza?

Io prego il caro e leale amico l'onorevole Poggi di ricordarsi che per alcune lettere scambiate or sono due anni fra lui da Fiesole, e me da Firenze, egli doveva sapere molto prima di ieri, che le mie opinioni in proposito erano totalmente mutate.

Non è da ieri che egli apprendeva che io non avevo più quella predilezione per la Cassazione, che invece io era per la Terza Istanza, e se ne parlò esplicitamente tra noi. E poi si ricorderà che l'anno scorso io ebbi l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge per un nuovo ordinamento giudiziario, e che un onorevole nostro Collega, ne presentò un altro nello stesso giorno. Io volli cedere la preferenza a quel progetto che o non è nato o è morto nascendo senza mandare un vagito. Ma il mio progetto di legge come l'ho presentato alla Segreteria del Senato l'ho in mano; prima lo leggerò io, poi lo darò all'onorevole Poggi che qualche volta ama vedere e anche toccare. (*ilarità*.)

Ecco qui:

Segue CAPO IV.

Del tribunale di Terza Istanza. « Art. 41, (e questo è l'ordine dei numeri precedenti). Le Corti di Cassazione sono abolite. E istituito un tribunale di Terza Istanza

per tutto il Regno. La sede, il personale e gli stipendi del tribunale di Terza Istanza saranno regolati da apposita legge.

» Se la sentenza d'Appello è conforme a quella del primo giudizio, non avrà luogo alcuna ulteriore istanza.

» Le prove d'ogni genere dovranno essere fatte in Prima Istanza. In Appello non hanno più luogo altre prove.

» I rimedi competenti oggi contro le sentenze delle Corti d'Assise restano immutati ed il giudizio apparterrà alla Terza Istanza.»

Ma testè mi diceva sotto voce l'on. Poggi: perchè essere così incoerente?

In verità io non potrei gloriarmi di appartenere a quella scuola di chi disse: *quod scripsi scripsi*.

Invece mi piace di appartenere ad altra scuola, ed è a quella di Orazio, il quale parlando a coloro che hanno scritto qualche cosa, li consiglia a rivedere lo scritto. Egli dice loro queste parole: « Se trovate cose « male scritte, cancellatele: *incomitis allinet atrum* »

Ora se l'on. senatore Poggi ama di appartenere e, vuole gloriarsi di essere della scuola di quel pontefice sommo che disse *quod scripsi scripsi*, io glie ne lascio tutta la gloria. A me giovinetto piace la poesia, a me piace la scuola di Orazio, e quando mi accorgo che non ho detto bene e che posso dir meglio, allora dico: *incomitis allinet atrum*.

Se ci fosse altro per meglio appagare l'on. Poggi se non lo avessi appagato abbastanza, egli me lo dica e lo appagherò; del resto, tra noi resterà sempre amicizia ed anche meraviglia, giacchè se egli continuerà a maravigliarsi di me, io continuerò a maravigliarmi di lui.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori. Veramente parrà strano che io prenda la parola in questa discussione dopo gli splendidi discorsi dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e dell'onorevole Senatore Bonacci. Ma poichè gli onorevoli Senatori avversari riparlano rincararono gli argomenti, e quindi poterono esercitare un certo influsso sulle vostre coscienze, mi permetterete che ragioni brevemente del presente schema di legge.

Prima di venire alla discussione (io non vorrei ripetere le cose già ampiamente dette), prima di venire alla discussione della materia speciale che ci occupa, permettetemi di riabilitare l'onore della Corte di Cassazione, perocchè l'onorevole Senatore De Foresta la dichiarò un istituto vizioso o poco meno che assurdo.

Non combatto per ora le ragioni per le quali, secondo lui, quest'istituzione è viziosa e poco meno che assurda. Senza nulla detrarre alla sapienza ed alla rettitudine dell'onorevole Senatore De Foresta vediamo che cosa ne hanno detto i più grandi uomini, di cui si onora l'umanità, uomini appartenenti a tutte le nazioni.

Che cosa ne ha detto l'autore celebre della *Nomo-*

tesia penale Giuseppe Raffaelli? Che cosa ne ha detto il cav. Nicolini? Che cosa ne ha detto l'olandese Mayer, l'autore delle istituzioni giudiziarie? Che cosa ne ha detto il Mittermayer? Che cosa ne dicono i sommi giureconsulti prussiani Valdek e Leve, i quali domandano che in Prussia si stabilisca una Corte di Cassazione?

Potrei citare una miriade di grandi scrittori apolo- gisti della Corte di Cassazione, ma mi limiterò a citare un altro sommo giureconsulto alemanno, certo non tenero delle istituzioni francesi, il Savigny.

Ebbene! Questo celebre giurista si esprime ne' seguenti termini nella sua celebre opera sul Diritto Romano:

« In Francia, la costanza e l'unità del diritto sono » guarentite contro l'interpretazione arbitraria dalla » Corte di Cassazione che, collocata al disopra di » tutte le giurisdizioni, esercita una vigilanza savia » e tutelare, anche quando la sentenza acquista l'auto- » rità della cosa giudicata. »

Ora, se uomini così celebri, così doti ed appartenenti a diverse nazioni, parlanti diverse lingue, professanti diverse dottrine, partigiani di diversi sistemi, levano a cielo questa istituzione, l'onorevole De Foresta, di cui rispetto la dottrina, mi permetterà che io il dica: la istituzione della Corte di Cassazione non può essere viziosa e poco meno che assurda.

La lotta accanita, la quale si è impegnata contro il presente progetto di legge mi reca meraviglia; perocchè non si tratta di un'idea nuova, di una istituzione che per la prima volta vogliasi introdurre in Italia.

Le idee nuove, quantunque vere e feconde trovano un grave ostacolo nel rivelarsi.

Nel caso nostro non si tratta di una istituzione nuova, ma antica.

Lasciamo il Diritto Romano, il Sacro Regio Consiglio di Napoli, la Camera della Sommaria, il Tribunale Supremo di Sardegna, il Tribunale della Segnatura in Roma, nei quali l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e l'onorevole Bonacci dimostrarono essere il germe della Corte di Cassazione; ma certo questa istituzione vive da molti anni in Napoli, in Sicilia, in Toscana, in Torino.

Ora dimando, perchè questa lotta, trattandosi di una istituzione, la quale, ripeto, è oramai divenuta storica e nazionale? In verità nol comprendo.

L'onorevole Senatore De-Foresta e l'onorevole Senatore Musio hanno messo in campo delle ragioni, hanno mosse delle difficoltà, alle quali hanno eloquentemente risposto gli oratori che mi precedettero, ed io mi permetterò di aggiungerne qualche osservazione.

Si dice: ma che tribunale è mai questo?

Un tribunale impotente a decidere le cause, un tribunale che lascia dietro di sé un lungo strascico di affari, i quali invano aspettano la risoluzione.

Ebbene, vediamo le cose come stanno presso le Corti

di Cassazione di Torino e di Napoli. Io fo il calcolo che siano pendenti 4000 ricorsi attivi, non già di semplice forma, presso quelle due Corti in materia civile e commerciale.

Si dice: Se, quattro Corti di Cassazione sono state impotenti a decidere dei ricorsi in materia civile e commerciale, se un ricorso per essere deciso, come osserva il dotto giureconsulto comm. Gervasoni sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Torino nel suo splendido discorso inaugurale del 1871, si richiedono da cinque a sei anni, la istituzione della Corte di Cassazione è un'istituzione condannata, perchè disadatta alla spedizione degli affari.

Ora, esaminiamo se questo cumulo di cause presso le Corti di Cassazione dipenda dalla natura dell'istituzione, o da cause transitorie od estranee.

Il fatto che la Corte di Cassazione di Francia non ha cumulo di cause arretrate, che basta a se stessa, sarebbe sufficiente a respingere l'accusa che la istituzione della Corte di Cassazione per l'indole sua sia disadatta alla spedizione delle cause, e quindi a rendere giustizia ai contendenti.

1. Noi, dacchè l'Italia si è formata, abbiamo tutto rinnovato, abbiamo pubblicato nuovi Codici, pubblicate leggi svariatissime, che hanno spostato moltissimi interessi, abbiamo una miriade di tasse nuove che danno luogo a gravissime questioni e quindi a ricorsi; abbiamo insomma una legislazione, un completo corpo di leggi del tutto nuovo, per cui le liti si accrebbero a dismisura. Basti il dire che innanzi il solo Tribunale di Nicastro, pendono nientemeno che 1200 cause riguardanti il Demanio e Fondo del Culto.

Noi ci troviamo in un periodo transitorio. Allora quando in Napoli nel 1808 fu abolita la feudalità, i Tribunali furono ingombri di cause feudali, ed i Giudici non poterono spedirle con quella sollecitudine che si richiede. Ora, è oltremodo raro che una causa di quel genere penda innanzi ai Tribunali.

Ma si dice: ciò non basta a spiegare come quattro Corti di Cassazione in Italia non possano spedire gli affari, mentre li spedisce la sola Corte di Cassazione di Francia che ha giurisdizione sopra una popolazione di 38 milioni, e le Corti di Cassazione del Regno d'Italia soltanto sopra 26 milioni di cittadini. È facile la risposta.

La Corte di Cassazione di Francia composta di 45 Consiglieri ha una Sezione civile, una Sezione dei ricorsi, ed una Sezione criminale con un Pubblico Ministero numerosissimo.

La Sezione dei ricorsi sgombra la via e fa che le cause civili, le quali si portano in discussione innanzi alla Sezione civile, sieno di un numero molto minore. Infatti a Torino quando vi era la Sezione dei ricorsi, non si lamentava il cumulo, che ora si lamenta, di affari arretrati.

2. Essendosi nel Regno d'Italia abolito il contenzioso amministrativo, tutte le cause che deferivansi

ai Consigli di Prefettura ed al Consiglio di Stato, ora si deferiscono ai Tribunali ordinari e quindi in ultimo alla Corte di Cassazione.

3. Nel codice di procedura civile vi sono parecchie nullità, che anzichè alla Corte di Cassazione, andrebbero pel competente giudizio assai meglio deferite ai Tribunali inferiori.

Ad allontanare inconveniente siffatto provvederò una legge organica, la quale stabilisca le attribuzioni della Corte di Cassazione, e restringa le nullità che ora si deferiscono alla Corte di Cassazione, e le deferisca ai Tribunali a cui propriamente appartengono.

L'onorevole De Foresta soggiungeva che non vi ha cumulo di sole cause civili, ma ben anche di cause criminali: a questo riguardo io risponderò che le cause criminali non furono mai quelle, che veramente diedero gran noia alle Corti di Cassazione, poichè veggiamo che la Cassazione di Napoli, per esempio, ha deciso nientemeno che seimila cause criminali in un anno, e perchè? Io sono stato Presidente di quella Corte, e posso dire che i ricorsi, specialmente nelle cause correzionali ordinariamente sono semplici dichiarazioni senza motivi, o fuori termine o senza deposito, e quindi in poco d'ora se ne decide un gran numero.

L'onorevole Senatore De Foresta, e l'onorevole Senatore Muslo hanno aggiunto: Ma che maniera di Tribunale è questo, che non decide del merito delle cause? un Tribunale il quale vede l'ingiustizia e non può correggerla; un Tribunale che non può apprezzare il diritto dei contendenti? Questa è una giustizia dimezzata, una giustizia che non è giustizia; ci può essere una grande iniquità e non la può correggere la Corte di Cassazione; dunque questo non è un Tribunale di giustizia.

Aggiunge l'onorevole De Foresta; io posso essere testimone che presso la Terza Istanza da me presieduta a Bologna furono discusse 16 o 17 cause: di queste 16 o 17 cause, 7 od 8 furono emendate, perchè contenevano ingiustizie, e ce ne fu una specialmente, che se non fosse stata emendata, avrebbe recato la rovina di un'illustra famiglia.

Ora io domando all'onorevole De Foresta, quali garanzie mi dà egli che la Terza Istanza abbia meglio giudicato della Corte di Appello, e più, che se vi fosse una quarta Istanza avrebbe giudicato conformemente alla Terza, e se ve ne fosse una quinta, avrebbe giudicato conformemente alla quarta?

Per la qual cosa si può dire senza tema di essere contraddetto, che con la molteplicità di tribunali e con la istituzione della Terza Istanza non si toglie l'inconveniente che deplora l'onorevole De Foresta di una ingiustizia di apprezzamento del fatto e nello stesso tempo non si ha la cosa giudicata nel vero senso della parola, la quale esiste quando una sentenza sia stata profferita dal giudice competente con le forme della procedura, e la legge positiva sia stata applicata per

bene. A guardia di questa triplice garanzia vigila la Corte di Cassazione.

Un'ingiustizia derivante dall'erroneo apprezzamento del fatto è un danno che si arreca all'individuo, ma la violazione della legge è un danno che si arreca all'universale.

Ma si soggiunge: La Corte di Cassazione che cosa fa? Trova l'errore, lo dichiara, ma non l'emenda essa stessa. Questo che si addita come un difetto, è per l'opposto il massimo pregio della Cassazione.

Citerò l'opinione del nostro collega Senatore Niutta ultimamente disceso nel sepolcro, il quale godeva per la sua dottrina giuridica grande reputazione.

« Sorprende veramente, diceva il detto magistrato, come uomini gravi e forniti di dottrina abbiano potuto censurare il sistema di cassazione per ragione del rinvio che ne costituisce il massimo pregio. Si vorrebbe che la Corte di Cassazione annullando giudicasse nel merito, ma non si riflette che la decisione della Corte di Cassazione intorno al merito potrebbe anche essere erronea e violare la legge, e quindi mancherebbe allora chi potesse correggerla; non si riflette che se la Corte di Cassazione non solo annullasse, ma riformasse il giudicato, i litiganti potrebbero in essa temere quello stesso arbitrio che si è voluto impedire mediante la sua istituzione. Non si riflette infine, che tolto il rinvio e data alla Corte di Cassazione la facoltà di giudicare in merito, non più si avrebbe una istituzione permanente per esaminare sempre in tutti i casi, se la legge sia stata violata.

» Si dirà che la Corte di Cassazione esercita un potere negativo che impedisce l'errore, ma non lo ripara col sostituirle il vero; ma in ciò appunto sta la combinazione, per la quale il sistema di Cassazione raggiunge lo scopo. La Corte Suprema annullando addita l'errore di diritto e lascia ad altri magistrati la cura di ripararlo. Quindi i suoi arresti di annullamento possono senza dubbio giovare alla retta intelligenza ed esatta osservanza della legge, come d'ordinario avviene, ma essere di nocumento non mai.

Ma l'onorevole Musio censurando la Corte di Cassazione per la facoltà che ha di annullare e rinviare ricorreva alla commoizione degli affetti, perchè diceva: bastate con questo sistema della Cassazione è avvenuto che una condanna di morte è stata annullata la prima, la seconda, la terza, la quarta volta dalla Corte di Cassazione, l'infelico condannato è rimasto per lo spazio di molti anni colla scure sospesa sul collo e non ha potuto trovare un giudice che definitivamente lo condannasse o lo assolvesse. Questo, l'onorevole Musio ha soggiunto, non è che l'effetto dell'istituzione della Corte di Cassazione.

Or bene, io dico all'onorevole Senatore Musio che se egli addita una istituzione, per cui si possa fare diversamente, io cedo le armi, e abbandono la difesa della istituzione della Corte di Cassazione.

Egli vuole la Terza Istanza. Ebbene, un condannato

a morte dalla Corte d'Assisie ricorre alla Terza Istanza che cosa farà la Terza Istanza? Giudicherà nel merito? Il suo convincimento di fatto sarà superiore a quello del giudizio popolare dei Giurati? È impossibile, tanto impossibile, che l'onorevole De Foresta disse: in tal caso la Terza Istanza farà l'ufficio di Corte di Cassazione. Per la qual cosa, secondo l'onorevole De Foresta, bisognerebbe da una parte che si annullasse l'istituto della Corte di Cassazione e d'altra si stabilissero tante Corti di Cassazione quanti sono i Tribunali di Terza Istanza per le cause criminali.

La Corte di Cassazione è necessaria, perchè bisogna con essa mantenere inviolato il deposito delle leggi.

A questo punto gli onorevoli De Foresta e Musio dicono che la Corte di Cassazione si è spesso contraddetta con le sue decisioni.

Bisogna ben distinguere, o Signori:

La istituzione delle Corti di Cassazione, dice un egregio Scrittore, mira principalmente ad impedire le contravvenzioni manifeste al testo delle leggi. L'uniformità della giurisprudenza sopra difficili questioni di dritto è uno scopo secondario che viene di conseguenza e si ottiene col tempo. Pretendere che nelle questioni dubbie si abbia a fissare la giurisprudenza dietro la decisione della prima causa, sarebbe lo stesso che scoroscere l'indole essenzialmente progressiva della giurisprudenza medesima, un falsare il sistema di Cassazione ed un affrettarsi a consacrare un errore possibile, quasi diremmo, per timore che non fosse appreso riconosciuto ed emendato.

Quindi mentre le Corti di Cassazione mantengono l'uniformità della giurisprudenza per ciò che riguarda le dichiarazioni chiare ed esplicite della legge, emendano quelle decisioni che ebbero luogo intorno a questioni astruse, le quali non erano state bastantemente maturate.

Ed infatti se voi osservate gli annali della giurisprudenza francese, dove è una sola Corte di Cassazione, vedrete che essa è stata ne' primi tempi alquanto dubbiosa, e nelle astruse questioni è andata via via emendando le sue prime sentenze, ma dopo un lungo corso di anni, sempre sentenziando sopra una legislazione immutata, ha stabilito una giurisprudenza per quanto è possibile uniforme. Avviene ad un dipresso lo stesso presso di noi: Quando io vado all'udienza, duro pochissima fatica a discutere le cause, perchè mi trovo avanti un corpo di decisioni delle Corti di Cassazione, le quali hanno fermato la giurisprudenza sopra svariatissimi punti di dritto.

Poche sono le questioni, le quali si presentano nuove e che hanno bisogno di lunga e matura discussione; quindi voler negare che una Corte di Cassazione non sia di un gran presidio alla giurisprudenza ed alla stabilità delle leggi, è lo stesso che negare una cosa la quale è chiara come la luce del giorno.

L'onorevole De Foresta diceva ancora: io comprenderei la Corte di Cassazione se le sue massime avessero

vero forza di legge, ma non la comprendo allorchè penso che i Tribunali inferiori non sono tenuti di osservarle.

L'idea dell'on. De Forestà è inammissibile: come si può ammettere, soprattutto in un governo costituzionale dove ciascuno può qualche cosa, ma nessuno può tutto: dove perchè una legge possa essere pubblicata, abbisogna dell'approvazione del Senato, della Camera dei Deputati e della sanzione del Re; dove i tre poteri sono necessari perchè possa farsi una legge! Come volete che un Collegio di 5, 6, 7 Magistrati abbia il diritto di far leggi, od almeno di fare interpretazioni obbligatorie, quando lo Statuto espressamente stabilisce che solo il Parlamento ha il potere di interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio?

Io non intendo di ulteriormente annoiare il Senato, perocchè bisognerebbe che entrassi in diversi particolari toccanti il progetto di legge: in questi si può entrare allorchè si verrà alla discussione degli articoli:

In Francia, ove i Governi così spesso si avvicendano, non si udì una voce contro la Corte di Cassazione, nè per mezzo della stampa, nè della Tribuna, nè dei Consigli generali, nè per mezzo di petizioni alla Camera.

Onde il signor De Flaugerques, uno dei membri più riputati della Camera dei Deputati, nella seduta del 17 dicembre 1814, poté dire queste parole:

« È cosa notevolissima, dalla democrazia più dissoluta al dispotismo più concentrato, noi siamo passati per tutte le combinazioni politiche, ma in questi rovesci si è sempre rispettata la Corte di Cassazione, non si sono mai fatte lamentanze contro di Lei. Immobile nella sua base questa istituzione nuova (era nuova nel 1814) ha visto passare 11 Governi (ora sono diciassette) che si sono rovesciati a vicenda, e la Corte di Cassazione (richiamo l'attenzione dei Signori Senatori, sulle seguenti parole) la Corte di Cassazione è stata giudicata senza essere nè udita nè difesa; essa ha trionfato per l'opere sue. »

Ora, o Signori, quando si tratta di una istituzione siffatta, di una istituzione divenuta storica e nazionale, io dico che coloro che la combattono e vogliono sostituirle l'anticaglia della Terza Istanza, senza volerlo, spingono al regresso.

Presidente. La parola è al Senatore Muslo.

Senatore Muslo. Signori Senatori. Mi duole, e mi duole immensamente il considerare retrospettivamente quale è da 12 anni l'andamento e l'esercizio del potere legislativo.

Il 1859 è la prima epoca dei codici e delle leggi. Io non intendo certamente censurare alcuno, lodo anzi le ottime intenzioni che hanno consigliato quel diluvio contemporaneo di leggi e di codici.

Ma quando essi sono meri atti del potere esecutivo, non già una solenne ed autentica manifestazione della Sovrana volontà nazionale intervenuta nei modi pre-

scritti dallo Statuto, lungi dal poter acquistare a buon diritto autorità legittima e obbligatoria, essi non meritano nemmeno il nome di codici e di leggi. Ora, la Nazione non può manifestare la sua volontà che per bocca dei suoi legittimi rappresentanti; e siccome le leggi ed i codici del 1859 sono emanati nel silenzio, all'insaputa ed in contumacia di questi rappresentanti; per ciò lodo le ottime intenzioni che hanno dato vita alle leggi e codici del 1859, ma ne deploro l'incostituzionalità.

La seconda epoca è quella del 1865, quella grande epoca di codici, nella quale si è dal legislatore partecipato alla sanzione di essi. Ma quando cerco in che modo vi ha partecipato, grandemente me ne duole, me ne duole immensamente.

Io capisco che in quel momento della grande idea della nostra unificazione, non si potesse avere tutta quel tempo che si sarebbe desiderato, io capisco che si ubbidì ad una specie di necessità, ma nello stesso tempo noi abbiamo dovuto fare, quasi con la benda sugli occhi, e codici e leggi. Qui ricordo come in Senato fu sancito il Codice penale, che fortunatamente non ebbe poi alcun effetto.

L'onorevole De Foresta era Relatore, ma siccome dovevano farsi le cose senza dar tempo al tempo, io mi ricordo di quelle parole, che mai si cancelleranno dalla mia memoria, con cui disse: Signori Senatori, il Codice si presenta senza relazione, giacchè a me mancò il tempo di scriverla, ed a voi mancherebbe il tempo di leggerla.

Eppure era grave, immensa la difficoltà che si doveva presentare e che si presentava per la sanzione di quel Codice.

Quel Codice veniva presentato in Senato. Questo fu obbligato a discuterlo senza avere quasi il tempo di leggerlo, quantunque fosse stato sottoposto nell'altra Camera a lunga e splendida discussione, e portasse con sè l'abolizione della pena di morte. Io non entro nella questione, davvero che non vi entro, ma mentre nella Camera si era decretata l'abolizione, a me faceva pena immensa che da noi si sanciva con altro Codice, e non già abolivamo quella pena nei luoghi dove vigeva, ma eravamo chiamati ad introdurla ove non vi era, perchè abolita solennemente per legge, e dove quando anche era scritta nella legge, l'imponente forza dei miti costumi l'aveva cancellata dall'esercizio.

Le cose allora si fecero con tanta precipitanza, che l'onorevole Guardasigilli di quel tempo, annuente e glorificantesi dell'abolizione della pena di morte, sancita dalla Camera elettiva, annuiva in Senato non solo a conservarla nei luoghi dove era, ma anche a farne dono funesto alla Toscana, senza aver tempo di accorgersi che nel giorno in cui i grandi corpi dello Stato avrebbero messo il piede nella novella sede di Firenze, a lui sarebbe toccato il dolore di entrarvi coll'antesignano del boia.

Allora si è pure sottoposta al Parlamento la legge sul Riordinamento Giudiziario sancita nel 1859, ma

che parte vi ebbe il Parlamento? si ebbe tempo di studiarla, si ebbe tempo di considerare se quell'Ordinamento era veramente quello che conveniva alla buona amministrazione della giustizia in Italia? Si ebbe nemmeno il tempo di riandare le prove che quella legge aveva fatte dal 1859 al 1865?

Niente di tutto ciò, e per tutto studio e per tutto lavoro dal Parlamento si commise al potere esecutivo di rividerlo.

E se ho da dire il vero, la disgrazia volle che la legge quantunque non buona del 1859 fosse peggiorata nel 1865.

Qual è in fondo la legge che regola il nostro Ordinamento giudiziario? La peggiore di tutte le leggi che per sua disgrazia siano state immaginate in Francia. Ma quando si corre a precipizio e colla benda sugli occhi, quando non si può pensare e si vuole quel che si vuole, non c'è tempo a nulla, in guisa che noi oggi ancora, dopo 12 anni, abbiamo una legge giudiziaria, giudicata pessima dai principali autori della Francia che hanno trattato questa materia.

Io ne citerò quattro solamente e sono: Hello, Rey, Hortolan, Raimond Bordeaux. Il primo afferma, che siffatta legge fu dettata dal glorioso dispotismo del primo Console preludente all'impero; quindi paragonando questa legge che porta la data repubblicana colla antecedente che portava la data monarchica, dice che questa sotto il paludamento regale celava il berretto frigio, e che l'altra sotto il berretto frigio celava la corona imperiale.

Due furono i grandi congegni che in questa legge adoperò il genio dispotico di Napoleone I per distruggere l'indipendenza della Magistratura e farne arbitro: uno fu quello di trasformare il gran giudice capo inamovibile dell'ordine giudiziario in ministro della giustizia col carattere d'agente responsabile ed amovibile come ogni altro membro del potere esecutivo: e l'altro fu quello di congnare un Pubblico Ministero che fosse come una spina confitta nel cuore della Magistratura, e che colmo di lucri e di onori prevalessesse di molto alla Magistratura giudicante nelle considerazioni del Governo, e che fosse un cieco strumento di tutte le sue volontà.

Ora riferirò il giudizio di Rey. È questo un grande scrittore che ha preso a paragonare le istituzioni giudiziarie inglesi e francesi. Egli, parlando del Pubblico Ministero inglese, afferma che a rigore non potrebbe dirsi pubblico ufficio nel senso di vera magistratura, giacchè viene esercitata da distinti avvocati che in pari tempo trattano tutte le altre loro cause nel foro come privati patrocinanti: per ciò egli vorrebbe che il Governo inglese gli elevasse ad un grado di maggior dignità. Ma domanda poi a se stesso se il Pubblico Ministero francese fosse preferibile all'inglese, e risponde che quantunque sia molto a desiderare una miglior forma e costituzione del Pubblico Ministero inglese, pure anche com'è si deve molte volte preferire al francese, imperocchè mentre questo in Francia

ha molto servito e giovato al dispotismo, in Inghilterra all'opposto si deve all'impotenza di quel Pubblico Ministero se si sono serbate sempre ed accresciute le principali libertà dell'Inghilterra.

Hortolan ha scritto una bella ed applauditissima monografia del Pubblico Ministero; ma prima di trattare il suo argomento speciale, spiega quale fu lo spirito di Napoleone I e quale fu lo scopo che egli si propose, riordinando la Magistratura colla legge copiata da noi. Egli dice che Napoleone la dettava collo spirito di chi vincitore percorreva l'Europa imponendo a tutti la legge della sua prepotente volontà. Per ciò come nell'armata il primo motto d'ordine partiva da lui, e di grado in grado perveniva fino all'ultimo soldato, così fosse anche nella Magistratura: onde distrutta perfino l'idea dell'indipendenza e della dignità, non vi regnasse altro che la cieca disciplina militare, ed una obbedienza intieramente passiva.

Finalmente darò un'idea di Raimond Bordeaux che nel 1857 ha scritto un libro premiato dall'Accademia delle Scienze per la soluzione del quesito: *qual è il miglior modo di amministrare la giustizia in Francia?* In questo libro l'autore afferma che la magistratura giudicante è in Francia venuta generalmente in uno stato di doloroso decadimento, e che n'è causa il Pubblico Ministero.

Ora, se per testimonianza concorde degli scrittori più insigni ha questa pessima legge prodotto in Francia tante spine, chi può credere che abbia prodotto rose in Italia? Ah! se vogliamo dire il vero, bisogna confessare che anche noi abbiamo sentito e ne sentiamo enormi danni ed immensi dolori: tutti più o meno ne abbiamo veduto qualche prova dolorosa; io pretermetto d'indicarle, giacchè sebbene non voglia fare che il processo alla legge, sembrerei di farlo ad alti e venerati uomini, ed attribuire ad essi la colpa della legge che non è loro colpa. Ma sul punto, se io dico il vero, me ne appello alla coscienza della nostra Commissione, ed intanto io domando se nel 1859 questa maleducata legge è stata fatta senza legalità, se nel 1865 è stata rifatta e peggiorata senza sufficienti studi, e se oggi dobbiamo deplorare gli effetti, non si potrà e non si dovranno oggi applicare tutta la nostra attenzione, tutti i nostri studi, tutte le nostre meditazioni, tutto il nostro sapere, e fare una legge giudiziaria per noi senz'andare a copiarla e mendicarla nei bollettini delle leggi giudiziarie straniera?

Ma l'onorevole Poggi diceva: non occorre altro, noi abbiamo studiato e meditato da tanti anni questa materia; fu studiata da tante Commissioni di esimii magistrati, e la materia non ha più bisogno di studio.

Io attribuisco immenso merito, immensa autorità a quegli studi, ma rispondo all'onorevole Poggi che tutti quegli studi si risolvono in nulla se sono disgiunti dagli studi di coloro cui lo Statuto impone di studiarle. Ora siamo noi quelli sopra i quali pesa questo dovere; e se noi non lo abbiamo fatto finora, ne va

dell'onor nostro e della nostra coscienza per intraprenderli almeno oggi.

L'onorevole De Foresta osservava: noi siamo chiamati a toccare una sola parte del riordinamento giudiziario ed a cominciare *ordine inverso*, dalla cima dell'edifizio; noi siamo obbligati a votare una legge che riguarda l'ultima parte dell'edifizio, che riguarda il capo del corpo giudiziario.

Percorrete tutti i gradi e troverete i magistrati, i giudici investiti della piena facoltà di trattare tanto la parte di dritto come quella di fatto.

È necessario che tutto il corpo giudiziario sia composto di elementi omogenei, anzi identici; ma mentre questo corpo fino ad arrivare al capo è composto di elementi e giudici che possono giudicare tanto per la parte di dritto che per la parte di fatto; quando arriviamo al capo si mutano gli elementi, e concedendo al giudice supremo di giudicare in dritto, gli si interdice di giudicare in fatto; e quindi si può dire con Orazio *ut nec pes nec caput uni reddatur formae*.

Che se il nostro improvvido andamento in questa vitale bisogna dell'ordinamento giudiziario può trovare in passato qualche circostanza attenuante, oggi non possiamo trovare che circostanze aggravanti.

Oggi nulla rende nè urgente nè necessario che continuiamo a correre ad occhi chiusi: e quindi oggi bisogna studiare e meditare profondamente le vere cardinali questioni sul riordinamento giudiziario.

Oggi urge solamente che sia sancito il trasferimento a Roma della Corte di Cassazione di Firenze, e ne sia determinata la nuova circoscrizione. Possiamo dunque far punto qui, e pel rimanente riguardante non solo la Cassazione unica, ed il suo organamento, ma anche l'ordine giudiziario intiero, applichiamo i nostri studi e le nostre meditazioni a fare una legge che presenti tutte quelle guarentigie senza le quali è vano il dire: noi abbiamo un'amministrazione della giustizia, è vano il dire: noi possiamo vegliare sui diritti dell'uomo e del cittadino, è vano il dire: possiamo vegliare sui diritti del mio e del tuo.

Venendo alla parte più speciale del mio discorso, sento per prima cosa la necessità di riprodurre bene la questione la quale viene scambiata.

Nessuno ha detto, ed io nemmeno, che adottando una nuova Magistratura Suprema, si debba abdicare ai rimedi ed ai benefici che porta con sé la Corte di Cassazione.

Noi, e credo che l'onorevole De Foresta l'abbia detto, noi ottenendo i benefici della Cassazione come si sono ottenuti colla Terza Istanza, vogliamo che alla Cassazione sia preferita la Terza Istanza, affinché si ottengano i benefici di una perfetta amministrazione della giustizia che la Cassazione non può produrre, poichè ristretta a giudicare solamente in dritto, lascia sussistere il maggior numero delle ingiustizie dipendenti da errori di fatto.

Che la Terza Istanza per gli errori di dritto produca

gli stessi benefici della Cassazione è per me cosa di piena evidenza, com'è di piena evidenza che per gli errori di fatto la Cassazione non può produrre i benefici della Terza Istanza.

La Terza Istanza quando trova una sentenza contraria alla legge, che fa? La revoca e revocata non produce più effetto, onde tutto si riduce a due parole di verbe per significare una medesima cosa. Ma la Terza Istanza per quanto riguarda all'osservanza della legge è lo stesso che la Cassazione, perchè quando una sentenza è tolta di mezzo, qualunque nome date al rimedio, è come se non fosse avvenuta, nè fo questione del medesimo nome quando ottenga la medesima cosa.

Mi duole che non sia presente l'onorevole Guardasigilli; è però presente l'onorevole Senatore Bonacci, e tutta la Commissione consenziente con lui; quindi io dirò quelle cose che dovrei dire a lui, e specialmente al Senatore Bonacci, sopra un punto di fatto.

Ieri l'onorevole Guardasigilli alludendo ad un fatto, ed anche l'onorevole Senatore Conforti oggi, han detto che il fatto da me allegato pareva loro impossibile.

Se si voleva dubitarne, l'onorevole Ministro, nel corso di 24 ore avrebbe potuto domandarne al Ministero; e lo stesso si sarebbe potuto fare anche dagli altri, se non mi si voleva credere sulla parola, ma essi ne hanno dubitato e ne dubitano anche oggi, quantunque il fatto sia noto a molti onorevoli colleghi qui presenti. L'onorevole, e venerato nostro ex-Presidente Casati ha pronunziato il nome dello sciagurato cui alludo, appena ne ho accennato il miserissimo caso. Non vi fu cuore di macigno che non si sia sentito spezzare al vedere un uomo che per quattro anni corre il regno nei più strazianti spasimi dell'agonia senza poter trovare un boia. Tanti altri hanno passato e stanno passando non si lungo tempo, ma oltre un anno incatenati e cinti di una camicia di forza onde salvarli dal suicidio e poterli consegnare al boia. Io non avrei asserito il fatto; ed altri simili fatti, ed il dubitarne non può liberare la Cassazione dal dolore, che, malgrado tutte le sue virtù, è condannata a diventare inumana.

Ieri l'onorevole Guardasigilli ha fatto su questo punto una considerazione: ha detto: ma infine dei conti quest'uomo ha guadagnato 4 anni di vita.

Ha guadagnato 4 anni di vita, guadagnando 4 anni di strazii? Io non citerò le immortali pagine di Victor Hugo sull'ultim'ora di un condannato a morte, e ricorderò solamente quello che hanno fatto tutti i Governi civili ed umani; che, prima per un sentimento religioso prolungavano a 3 giorni l'agonia dei confortatorio, e poi meglio interpretati i veri sensi della pietà, lo hanno ridotto a sole poche ore, preambolo al tremendo ufficio della mannaia.

Del resto io prego l'onorevole Bonacci, che certamente allora non apparteneva alla Cassazione, di credere che io sono stato ben alieno di fare alcuna sconcia ed immeritata allusione nè a lui nè a verun altro. La colpa non è della Cassazione, ma della legge.

Senatore Conforti (*interrompendo*). Come si fa diversamente? È impossibile!

Senatore Musio. Lo dirò, almeno come io credo.

Pare che sia buona condizione questa? In tutte le grandi carceri, o almeno in molte, esiste questo inumano e miserando spettacolo, e perchè? perchè ciò quando se ne può fare a meno colla Terza Istanza che non rinvia e decide sul merito...

Senatore Conforti (*interrompendo*). Sopra i Giurati?!

Senatore Musio. O la Terza Istanza crede abbastanza stabilito il fatto e regolare il rito, e subito giudica senza rinvio essa stessa; o trova vizio insanabile nelle forme, ed allora fa nè più nè meno della Cassazione.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. La prego a non voler far dialoghi.

Senatore Musio. Io parlo della materia e non fo dialoghi.

Come si faceva in giudizio di supplicazione in Sardegna che era pure un giudizio di Terza Istanza? Il rito presentava qualche vizio e si correggeva, o non ne presentava, e si giudicava. Così farebbe anche la Terza Istanza; che se il moderno istituto della Cassazione è più pomposo, io, messo all'alternativa, rinunzio alla pompa e preferisco di essere umano.

Diceva l'onorevole Bonacci, ma voi sbagliate l'indirizzo se volete attribuire queste cose a colpa dell'istituto. Badate bene che la colpa è tutta dei giudici e di una sentenza nulla.

È difficile, direi anche, è impossibile che all'onorevole Bonacci nella sua lunga ed illustre carriera di Magistrato non sia arrivato il caso che gli sia stata cassata qualche sentenza, a tutti gli altri questo caso è arrivato. Dico sinceramente ciò che torna doloroso giacchè dopo di avere adoperato ogni studio e tutta la diligenza tutti gli sforzi dell'animo nostro per fare una sentenza, che crediamo inappuntabile in ogni sua parte, ci sconforta e ci ferisce il vederla giudicata nulla. Io sono persuaso che l'onorevole Bonacci non sarà stato subito persuaso, e se si fossero alternate le parti, egli avrebbe cassato la Cassazione come la Cassazione ha cassato lui.

L'onorevole signor Guardasigilli ha asserito che la Cassazione è d'origine italiana, ed ha voluto ribadire il chiodo coll'autorità del Nicolini a cui si appoggiò anche l'onorevole Senatore Bonacci; ma adagio: su questo terreno la questione non è sulla semplice via di un semplice fatto: o Nicolini lo ha detto, o non l'ha detto.

Se il Senato me lo permette, perchè dico è questione che tocca la mia delicatezza, io leggerò le parole del Nicolini.

Se il Senato ricorda le mie parole, vedrà che il Nicolini io non l'ho atterato o mutilato, ma l'ho fedelmente compendiato.

Ecco l'origine che il Nicolini dà al Sacro Regio Consiglio di Napoli:

« Sul piano immaginato dal vescovo Borgia, che fu

» poi papa col nome di Callisto III, il re Alfonso I » creò questo Tribunale. »

Questo è quanto all'origine storica dice Nicolini. Quanto poi alla missione del Tribunale, ecco le sue parole: « Esso era istituito per giudicare *prout aequius melius, sola facti veritate inspecta.* »

Dunque della origine sono stato fedele espositore, e quanto alla natura dell'Istituto io l'ho qualificata esattamente giacchè, giudicando esso *prout melius aequius* si vede che, lungi dall'essere un Tribunale preposto ad esercitare l'ufficio della Cassazione, non era chiamato che a decidere equamente le cose riguardanti la sola verità dei fatti, elemento da cui deve rifuggire la Corte di Cassazione.

Dunque non ho niente a ridire su questo particolare.

Lo stesso signor Guardasigilli invocava l'autorità del Nicolini nella parte in cui diceva che la Terza Istanza non è possibile, e si doveva necessariamente preferire la Cassazione. Egli metteva queste ragioni in bocca al Nicolini, nè io lo contendo.

Ditemi un po' cos'è la Terza Istanza: senza due sentenze simili è impossibile stabilirne l'esercizio: ora trovare due sentenze perfettamente simili è impossibile: dunque vi attaccate all'impossibile. Ma questo ragionamento non sta e non può stare.

In che consiste la sentenza?

Nel suo dispositivo, e consiste talmente nel suo dispositivo, che si può produrre una sentenza la quale rigurgiti di sconci, direi, di eresie legali, ma se il suo dispositivo è conforme alla legge, la Cassazione dice che è male ragionato, ma che ha giudicato bene nella parte sostanziale.

La Cassazione sostiene la sentenza e rigetta il ricorso anche quando l'articolo di legge sul quale si fonda la sentenza, sia stato erroneamente invocato, poichè il supplire la sentenza in questa parte entra nelle cose *quae juris sunt, et quae juris sunt iudex supplet*. Ad ogni modo siccome la conformità delle sentenze si deve unicamente discernere dalla conformità del loro dispositivo, perciò non regge il dire che è impossibile scuoprire e mettere in evidenza siffatta conformità.

L'onorevole Bonacci, con l'autorità dei Giureconsulti esteri e specialmente di quelli americani, diceva che in un paese dove sono le lotte politiche è necessaria la Cassazione. Io prego l'onorevole Bonacci a credere che l'ordine giudiziario è sopra ogni potere politico, e che la Cassazione è fatta per cassare non solo le sentenze, ma le stesse leggi, quando non le crede conformi alla legge fondamentale.

Ora noi siamo ben lontani da siffatta costituzione, non si può dunque dagli Stati Uniti argomentare a noi.

L'onorevole Bonacci con molta e profonda dottrina ha parlato della cosa giudicata, e dei principii che regolano la verità giudiziaria. Ma confesso che non ho

potuto scuoprire il nesso logico fra tali principii e la necessità che per vera cosa giudicata e verità giudiziaria debba esistere la Cassazione.

Io che so pochissimo, io parlerò non con il linguaggio astruso ed elevato che si perde nelle nuvole, ma parlerò col linguaggio comune. Dirò a lui. Quale è la sentenza che ferma la verità giudiziaria? Secondo me, essa è la sentenza che è passata in giudicato. Esista o non esista la Cassazione, abbia ricevuto o no il suo santo battesimo, è indubitabilmente in dritto e in fatto questa sentenza che costituisce la verità giudiziaria.

Anche la sentenza d'un Pretore passata in cosa giudicata presenta una verità giudiziaria.

In conseguenza io non posso accettare le teorie dell'onorevole Bonacci.

Molte cose ha pur detto l'onorevole Conforti con grande corredo di argomento, e con quella splendida veste che tanto abbonda nella eloquente sua forma oratoria.

Egli ha detto che il miglior pregio della Cassazione è quello di non giudicare essa stessa.

Ma io prego l'onorevole Conforti a ricordare quali furono i due sistemi che hanno prevalso in Francia prima l'uno e poi l'altro: 1° sistema da cui si è poi receduto, è che quando la 2ª Corte d'appello che giudica il rinvio persiste nell'opinione della 1ª Corte, la sentenza della quale venne annullata, si deve credere che esista un gran dubbio nel modo d'intendere la legge, e che deve intervenire il potere legislativo per darne un'interpretazione autentica obbligatoria tanto delle Corti d'appello che della stessa Cassazione.

Il secondo sistema che dura ancora in Francia e da noi, è che quando la Corte di Cassazione non riesce a fare accogliere le sue dottrine, allora le imponga ai Tribunali inferiori colla sua sentenza data in giudizio plenario delle sezioni riunite. Ma allora sono ovvii i controsensi e gli assurdi di questo sistema.

E primamente la Cassazione in questo caso fa la pianta il suo istituto, perchè mentre grida in tutti i tuoni è nella realtà essa che giudica, ed il Tribunale inferiore diventa un fantoccio, un automa, ed un giuocattolo, che invoca ed obbedisce ai fili ed ai voleri della Cassazione.

A considerare bene questo ultimo ed indispensabile ufficio della Cassazione bisogna rimanerne storditi poichè contiene una manifestamente dispotica autorità, che nel giudice viola l'uomo, e nell'uomo il giudice. Esso annienta dalla radice la personalità umana, e dice al giudice: voi siete niente, e vi è interdetto l'uso dei vostri studi, del vostro sapere e della vostra coscienza: queste sono armi proibite dalla legge e dalla ragione, e dovete prostrarvi davanti al mio giudizio, unica e suprema norma del vostro.

Gli onorevoli avversari dicono che questa è una indeclinabile necessità, giacchè bisogna trovare un punto di fermata: e non lo si troverebbe, se la Cassazione non finisse per imporsi ai tribunali inferiori.

Ma se questa è un' indeclinabile necessità della Cassazione, e se essa per giungere a qualche conclusione ha bisogno di trasformarsi in Terza Istanza, perchè aspetta a farlo dopo di aver cagionato immensi danni ai litiganti, perchè non fa così da principio giudicando senza rinvio, ed astenendosi da una specie di farsa, in cui bisogna far figurare come giudice chi non può giudicare?

Ma in vece di ciò la Corte di Cassazione annulla e rinvia; rinvia la prima volta, rinvia la seconda se per motivi diversi è confermata la prima sentenza; rinvia la terza, e rinvia tante volte quante sono necessarie, perchè concorrendo la circostanza volute dalla legge, possa la Corte di Cassazione giudicare non più come una sezione, ma come Corte plenaria.

Non mi dilungherò sulle tante citazioni, che sono state fatte nella seduta di ieri ed oggi in favore della Cassazione, ma dico solo che non è questo il modo di fare il panegirico di una istituzione come questa e in esercizio da più anni: bisogna raccogliere tutti i dati necessari intorno all'amministrazione della Giustizia, e della cosa pubblica. È questa la sola vera maniera di scrivere un'apologia; ma se i fatti sono veri, allora fate il panegirico che vi piace, e che sarà vero e meritato panegirico, ma finora non venne sciolta la difficoltà, perchè bisogna anzitutto dimostrare che non sussiste alcun inconveniente per parte della Cassazione, anzi che messi a riscontro i due sistemi, uno è molto più benefico dell'altro.

Allora avrete buon in mano per predicare i miracoli del vostro Santo Protettore; ma nel buio in cui lasciate questo punto, noi potremmo ancora dire che questo Santo ha avuto delle imperfezioni, e potrebbe l'avvocato del diavolo nel momento della canonizzazione provarvi che ha pur avuto le sue peripezie, per cui non può essere canonizzato.

Ieri l'onorevole Guardasigilli, ed oggi l'onorevole Conforti hanno finito, dicendo che la Cassazione è un istituto così vitale alla società ed al moderno incivilimento che se non esistesse, sarebbe necessario crearla. Così disse Cicerone della religione. Ma gli onorevoli avversarii non hanno pensato che il mondo civile ha vissuto e progredito per 18 secoli senza la Cassazione. Quindi essi mettano il cuore in pace e si persuadano, che anche cessando la Cassazione il mondo civile continuerebbe a vivere e progredire in meglio.

Le ultime parole degli onorevoli Guardasigilli e Conforti sono state un epifonema. Mi hanno detto, che la Cassazione è il più grande trovato dell'età moderna. Veramente per dimostrare il merito di questo sfrenato encomio sarebbe stato necessario: 1° che esso racchiudesse uno di quelle straordinarie combinazioni di mente, che sono proprie di un genio straordinario. Ora, tutta la Cassazione si risolve in una triviale combinazione qual è quella di separare le questioni di dritto da quelle di fatto; 2° Non basta che una cosa

sia un grande sforzo di mente per meritare che sia proclamata il più grande trovato dell'età moderna, ma si deve inoltre provare che ha arrecato grande utilità, giacchè altrimenti Cicerone risponderebbe *nisi utile est quod facimus, stulta est gloria*. Ora, la Cassazione definita dal supremo suo atto è un controsenso, amministra la giustizia appena per un terzo delle cause, in materia civile reca immensi danni, ed in materia penale è sovente condannata, suo malgrado, ad essere inumana.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io ho detto all'onorevole Musio, e lo ripeto; trovate un mezzo come si possa fare altrimenti da quello che fa la Corte di Cassazione la quale annulla l'illegale verdetto dei giurati ed invia ad altra Corte d'Assisie.

Se il Senatore Musio dimostra che con la Terza Istanza si possa fare altrimenti, io riniego le mie idee ed accetto la Terza Istanza. Ma nonostante il suo grande ingegno il Senatore Musio dovrà consentire che la Terza Istanza deve di necessità annullare un illegale verdetto di giurati ed inviare ad altra Corte d'Assisie. Potrà forse la Terza Istanza sostituire al giudizio di fatto dei giurati il suo giudizio? ciò sarebbe veramente assurdo, dappoichè non vi può essere giudizio di fatto superiore al giudizio popolare.

Bisogna prima abolire la istituzione del Giuri e poi sostenere che possa esservi un Tribunale superiore al Giuri in giudizio di fatto.

L'onorevole Musio parla di una sola Terza Istanza in Italia.

A poter spedire i giudizi in Italia ci vorrebbero per lo meno 10 o 12 Terze Istanze.

Una Terza Istanza è possibile in uno staterello, come erano staterelli le diverse parti d'Italia come Modena, Parma, la Lombardia, la Venezia; ma in tutta Italia una Terza Istanza? E non riflette l'onorevole Musio che diverso è il giudizio della Cassazione e diverso è il giudizio della Terza Istanza?

Il giudizio di Terza Istanza è oltremodo complicato. Non si tratta di vedere se è bene applicata la legge, se le forme sono state serbate, e fu competente il Giudice che profferì la sentenza; ma si tratta di profondarsi nelle viscere del fatto spesso complicato e svariaticissimo la qual cosa richiede lungo tempo e studii profondissimi. Per la qual cosa io sostengo che almeno in Italia sarebbero necessarie dieci Corti di Terza Istanza.

Presidente. L'onorevole Senatore Bonacci ha la parola.

Senatore Bonacci. Io non farò che aggiungere poche parole a quelle che ha detto con tanta eloquenza e lucidezza; l'onorevole mio collega Senatore Conforti. Ed è sullo stesso fatto che intendo parlare, in cui però non avrei preso la parola, se l'onorevole Senatore Musio non avesse accennato a me personalmente.

Dissi, e ripeto che quadruplica Cassazione nella

causa capitale Delitala, io non la conosco se non per aver veduto, spogliando i volumi delle decisioni della Corte Suprema, una sentenza di questo nome.

Ammetto però il fatto come fosse vero; non è qui la questione. Ammetto, per ipotesi, che la Corte regolatrice abbia quattro volte cassata una sentenza capitale, e dico che se ciò avesse fatto, ogni presunzione vuole che lo abbia fatto per giuste e gravi ragioni.

Io non so comprendere davvero il discorso dell'onorevole Senatore Musio quando dice: vi sono quattro annullamenti in una medesima causa; chi aveva ragione? le quattro Corti di Assisie che hanno condannato, o la Cassazione che ha quattro volte annullato? Io dico senza esitazione che aveva ragione la Cassazione, e lo dico senza neppure leggere le sue sentenze, perchè io so, e deve ognuno sapere che la *res judicata* è la verità legale. Questo vale per la Cassazione, come per la Terza Istanza: se la Terza Istanza avesse annullato, sarebbe stato lo stesso; uguale presunzione di verità e di giustizia proteggerebbe i suoi giudicati di fronte alle sentenze annullate.

Dirò anche un'altra cosa: mi fa meraviglia che si sia scelto questo esempio per impugnare la Cassazione.

La Cassazione quando giudica in materia penale ed annulla una sentenza per violazione di forme sostanziali, giudica in merito sulla questione di forma; in questo caso essa fa veramente l'ufficio d'una Terza Istanza o meglio di un Tribunale di Revisione. La sua decisione è irreformabile, il Tribunale e la Corte di rinvio non deve più occuparsi del punto deciso.

Per esempio: abbiamo un dibattimento in cui si è formato illegalmente il collegio dei Giurati o non si è osservata la legge del rito quanto al giuramento dei testimoni, o vennero conculcati i diritti della difesa. Ebbene, la Corte di Cassazione annulla, e annulla per uno o più di questi vizi sostanziali. E lo deve fare perchè una sentenza pronunciata in questo modo e senza le debite garanzie è una sentenza illegale; e perchè senza le garanzie volute dalla legge a tutela della giustizia ogni accusato mantiene la presunzione d'innocenza anche dopo la condanna. Quando un cittadino è condannato nelle debite forme e la sentenza è da ogni parte incensurabile, allora ha la verità legale; ma se il cittadino non ha goduto delle garanzie della legge, io dico che la sentenza che lo condanna non è un giudizio, è un arbitrio.

La Corte suprema che annulla in questo caso, non fa che pronunciare quella nullità che è comminata dalla legge, non fa che distruggere un fatto illegale ed ingiusto.

La Corte Suprema inoltre decide irrevocabilmente la questione di forma; la Corte di rinvio, lo ripeto, non deve più occuparsene, ma deve rifare il giudizio *ex integro*, e se essa in questo secondo giudizio viola di nuovo la legge, la sua sentenza deve essere di nuovo annullata, e così tante volte quante volte si manomette

il rito sostanziale del giudizio. Sostituite pure alla Cassazione una Terza Istanza o Corte di Revisione come meglio si voglia chiamarla, questa non potrà fare altrimenti, a meno che non vi piaccia di sovvertire tutte le regole dei giudizi.

Che se mai accadessero troppo frequenti annullamenti, allora converrebbe dire che vi fosse difetto, non già nel sistema della Magistratura Suprema, ma nelle persone a cui è commessa l'esecuzione delle leggi, difetto a cui non potrebbe riparare la Revisione meglio che non vi ripari la Cassazione.

Presidente. Esaurito il numero degli oratori che avevano domandata la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore, e mettendo infine ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore De Foresta.

Senatore Tecchio, Relatore. Signori Senatori! La facoltà di parlare, che mi era stata accordata dall'onorevolissimo nostro signor Presidente, fu da me tre e quattro volte ceduta ad altri oratori: e fu ceduta assai volentieri; perchè mi premeva che l'apologia della legge, di cui discutiamo, sostenuta fosse da tali che in ogni materia, e specialmente in cotesta della Cassazione, hanno sì grande autorità da non potersene immaginare la maggiore.

Avete udito, o Signori, contro il sistema della Cassazione le requisitorie degli onorevoli Senatori De Foresta e Musto; avete udito a patrocinio di quel sistema le orazioni amplissime degli onorevoli miei colleghi Bonacci, Poggi e Conforti, non meno che quella di un altro egualmente caro e riverito Collega, il De Falco, che dal banco della Commissione è salito agli onori del Ministero.

I miei Colleghi non hanno, checchè ne dicesse ieri l'onorevole Senatore De Foresta, non hanno convertito l'Aula del Senato in un'Accademia: chè anzi, in una materia, che allo stato attuale dell'italica legislazione è tutto *pratica*, studiosamente si astennero, quanto era possibile, dalle somme ragioni della dottrina, e vi recarono il frutto della quotidiana loro esperienza di quella esperienza, alla quale i dotti e gli indotti sogliono similmente guardare, siccome al Sole che spande imparziale i suoi raggi su tutti, e a cui nessuno osa mentire: *Solem quis dicere falsum audeat?*

Obbligato dall'ufficio di Relatore a concludere la discussione, poco e forse nulla dirò di quanto fu detto a difesa del sistema; perocchè qualsivoglia epitome delle orazioni degli onorevoli Colleghi miei non riuscirebbe che a menomare il pregio e la evidenza di quelle. E nulla affatto dirò dell'organamento del Pubblico Ministero, al quale testè ha fatto allusione l'onorevole Senatore Musio; poichè l'organamento del Pubblico Ministero è onninamente straniero al tema e al disegno di questa legge.

Richiamerò invece le obiezioni, che contro il sistema vennero sollevate; le richiamerò di buon grado,

stantechè, se io non m'inganno, richiamarle vale il medesimo che distruggerle.

E siccome l'onorevole Bonacci vi ha tenuto discorso della Terza Istanza, la Sacra Rota, quale la fecero nelle Provincie Romane i canonisti del medio evo, a me spetterà dire alcunchè della Terza Istanza, quale la costituirono nella Venezia gli Austriaci. —

Ma innanzi tratto, non celerò la mia sorpresa, e il mio rammarico, che l'onorevole De Foresta sulla fine del suo secondo discorso abbia voluto avvertirci, che egli nell'esito di questa legge non ha verun *personale interesse*.

A che mira cotale avvertenza? Nol so, e nol chiedo. Questo so, e questo affermo, che i membri della Commissione, al pari che tutti i membri dell'Assemblea, non sentono altro interesse che quello del vero e del giusto, o, ch'è lo stesso, del bene della Nazione. Questo so, e questo affermo, che chiunque ficcasse lo sguardo nei privati nostri interessi, non potrebbe non accorgersi che il trasferimento della Cassazione a Roma non sarà senza scapiti e senza disagi per gli onorevoli colleghi ai quali seggo daccanto. Questo so, e questo affermo, che, quanto a me, la soppressione della Terza Istanza mi toglie, senza compenso e senza rimedio, la massima delle dignità che il più ambizioso tra gli uomini di toga potesse desiderare: mi toglie la Presidenza di un Collegio, investito di poteri maggiori a pezza che quelli di qualunque Corte di Cassazione; di un Collegio di Giudici esimii, ai quali, da più che quattro anni, mi stringono i più stretti vincoli di riverenza, di affetto, di gratitudine.

Signori Senatori, io vi apro intero l'animo mio. Se io nutrissi un dubbio, ancorchè menomissimo sulla preferibilità del sistema della Cassazione al sistema della Terza Istanza, mi appiglierei anch'io a taluno di quei partiti *dilatatori*, coi quali, da oltre un decennio, altri s'è adoperato e si adopera a tenere in sospeso la unificazione della nostra Corte di Cassazione; volgerei al Senato quella commendazione che Orazio volgeva alla nave portatrice del suo Virgilio: sì certamente, ripensando al Supremo Consiglio che ha sede in Venezia, direi al Senato:

« *Et serves animae dimidium meae* ». —

Ma entriamo, ch'è tempo, in cammino.

All'onorevole Senatore De Foresta è piaciuto, sugli esordi del suo primo discorso, accusarmi nientemeno che di *errore gravissimo*, perchè nella mia Relazione è accennato siccome indigeno il *germe* (non dissi la forma) della Cassazione che *per totam orationem* ei chiamò *esotica*: e tale accusa non doveva essere che il prologo delle altre moltissime che egli a piene mani ha versate e contro la Relazione ministeriale, e contro la presente Commissione, e, che più è, contro tuttesso da cima a fondo lo istituto della Cassazione; il quale, encratissimo che fu sinora nella Francia, nel Belgio, nella Prussia Renana, negli Stati Uniti di America, in quasi tutta la Italia, e a questi medesimi giorni stre-

nuamente propugnato dai cultori della scienza giuridica nell'Austria e nella Allemagna, d'improvviso dovrebbe essere condannato, non che alla severità della critica, alla terribilità dell'anatema.

Or dunque, il Relatore ha egli dato del capo nell'errore gravissimo che sia dalle prime gli fu rinfacciato?

Potrei rispondere, che le parole alle quali alludeva l'onorevole De Foresta non sono mie; che sono proprie del Senatore Conforti; che come tali, e senza aggiungervi sillaba, furono riportate appena appena in una Nota della Relazione, ove è additato e l'oratore, e al cospetto di quale adunanza, il 7 gennaio 1871, esse furono profferite. Ma io non mi nascondo dietro a risposte che dal mio lato avrebbero sembianza di codardia. Assumo la responsabilità, tutta la responsabilità di quelle parole. Affermo che esse suonano il vero. Affermo che l'errore gravissimo non istà sulla penna di chi modestamente le ha ricopiate nella Relazione, ma sulle labbra di chi si accese a combatterle.

La Storia delle patrie leggi fa d'uopo, per ciò che io ne pensi, cercarla ne' libri italiani; fa d'uopo attingerla alle fonti patrie, assai più che alle fonti che a buona ragione stimar si dovrebbero esotiche.

Non al Tarbé (il quale, fra parentesi, fu colto in fallo dallo stesso Dalloz, perchè, parlando delle origini della Corte di Cassazione, il Tarbé ha confuso la Cassazione con la *ritrattazione* che, giusta il Capo 5 della Novella 119, chiedevasi con petizione ai giudici che avevano pronunciata la sentenza « *gloriosissimis Praefectis, qui sententiam protulerunt* »); non al Tarbé, ma agli storici nostri io ricorro, se mi importa sapere l'origine dei *Sacri e Supremi Reali Consigli*, o vuoi di Napoli, o vuoi di Sardegna, nei quali il Conforti acutamente avvisava che il germe covavasi del Tribunale o della Corte di Cassazione nel 1790 inaugurata a Parigi.

Nè mi arresto agli storici, ma scorro le opere di quell'insigne Magistrato, che oramai fu invocato tante volte, il Nicolini: e veggio, non già nudamente asserito, ma diligentemente e chiaramente dimostrato, che l'idea prima della Cassazione ebbe a madre ed altrice l'Italia.

Del Nicolini potrei citare moltissime pagine, e invitarvi a leggere nella sua Procedura Penale i paragrafi 265 e seguenti della Parte prima del Tomo primo, e i paragrafi 1118 e seguenti della Parte terza del Tomo secondo. Mi limito a solamente citarvi il Discorso preliminare, stampato in fronte alle sue *Questioni di Diritto*; e specialmente la Sezione seconda che ha per titolo « Perchè di una istituzione, che pare tutta francese, si prende a ragionare, derivandola piuttosto dalle nostre leggi antiche che dalle francesi »: la Sezione terza che ha per titolo « *Origini*: prima istituzione del Sacro Consiglio nel 1442: i suoi punti di rassomiglianza coll'attuale Corte Su-

prema (di Cassazione) »: la Sezione quinta che ha per titolo « Ringiovanimento del Sacro Consiglio, 1735: Istituzione della Real Camera, Leggi del 1774 »: e la Sezione sesta che ha per titolo « Nella Corte Suprema di Cassazione si sono fusi i principii della istituzione del Sacro Consiglio e della Real Camera ». Ma qui mi sento interrompere.

Come mai tu ardisci allegare per la tua tesi il Nicolini, mentrechè l'onorevole Senatore Musio ha invece il Nicolini allegato per la tesi contraria?

Signori Senatori, io non mi arrdgo di sciogliere codesti arcani. E la procedura penale del Nicolini, e le Questioni di diritto, le abbiamo qui tutte per entro al banco, dal quale ho l'onore di favellarvi. Mi basta leggervene alcuni frammenti:

« Il Sacro Supremo Consiglio del 1442, fu principalmente istituito per definire le controversie di diritto, in quibus de jure disceptabitur. . . Nella Francia, pel sistema prevalso fino al 1789, non si institui mai un Corpo giudiziario che soprastasse a tutte le Autorità giudiziarie del Regno. . . , e fosse come il centro di tutte le giurisdizioni: quindi era impossibile il ricondurre tutto per vie costanti e legali alla unità dei principii. Presso di noi, per contrario, la giurisdizione di un solo Tribunale sopra tutti i Tribunali del Regno rendette di sua natura uniforme e concorde la Giurisprudenza: egli era (come Voi siete, Signori della Gran Corte di Cassazione) egli era il censore supremo di tutti i Tribunali; e principalmente e direttamente guardava il *jus constitutum*, cioè l'interesse della legge, come Voi fate. . . Ed appunto perchè, con ragione uniforme, più *de jure constituto* chè dei particolari de' litiganti in esso trattavasi, si alzò tosto a tanta fama il Sacro Consiglio, che le sue decisioni erano citate come oracoli ne' Tribunali stranieri...; e il sommo Giureconsulto francese Dionisio Gottofredo si appoggia spesso all'autorità di queste Decisioni, come a Decisioni di Corte regolatrice. (Quest. di diritto: *disc. prel. Sez. II. n. 6 in fine, 7, 8, 9, e Nota ib.*)

Pertanto, ho io mentito al vero, quando citava il Nicolini per la mia tesi? E aveva egli buono in mano l'on. Senatore Musio, quando affermava che il Supremo Consiglio era l'*antitesi* della Corte di Cassazione? — Signori Senatori, a voi la sentenza.

Senonchè, a qual pro andremo noi singolarmente parlando di Napoli o di Sardegna, dei Supremi Consigli dell'una o dell'altra di quelle nobilissime parti d'Italia?

A Roma, a Roma, onorevole De Foresta, (ve lo ha detto egli medesimo l'onorevole Musio, e ve lo ha confermato più largamente l'onorevole Bonacci), nel Codice e nel Digesto Romano ha sua radice il sistema della Cassazione, che vi è tanto ostico, e vi par tanto insano: sceverare il Giudizio di criterio, di apprezzamento, di convinzione *sul fatto* dal Giudizio puro e mero *del diritto*: sceverare il Giudizio protettore *del litigante* dal Giudizio protettore *della legge*. « *Non de jure*

litigatoris pronunciatur: sed de jure Constitutionis »: così dice la legge del Digesto sotto il titolo «*quae sententiae sine appellatione rescinduntur*». E il germe genuino della Cassazione, volere o non volere, egli è questo.

Pur troppo, o Signori, fu ricantato le mille volte che i nostri Codici, le nostre leggi ci sono state o imposte o mutuate da' Francesi. E non poco m' incresce che in questa contingenza, nella luce di quest'Assemblea, chi primo aperse la discussione si sia ingegnato a far credere che il germe della Corte di Cassazione è germe *esotico*, è germe *gallico*. — Quanto a me, mi sono sempre confortato, e tuttavia mi conforto, per la attestazione di quel dottissimo che fu il Gronovio, il commentatore del Grozio: «*Quod olim fuit Quiritum, id nunc est jus Commune omnium popolorum in Europa*», e oggi si potrebbe aggiungere anche in America. —

Tiriamo innanzi. — Suppone il De Foresta, che la nostra Relazione abbia annunciato che nella Commissione governativa e parlamentare dei venticinque il sistema della Cassazione venne approvato senza contrasto. Narra che egli, o presente od assente, quel sistema avvertiva: narra che avea con seco l'onorevole Boggio.

La nostra Relazione a questo punto, e in altri parecchi, non fece se non *tras-riviera alla lettera* le parti rispettive del Resoconto dell'onorevole Senatore Edoardo Castelli, Relatore dei venticinque: il quale non disse che sul quesito tra la Cassazione e la Terza Istanza i venticinque abbiano tutti e ciascuno risposto per la Cassazione; ma disse, e noi abbiamo fedelmente trascritto «*che la proposta di mantenere il principio della Cassazione, escluso quello della Terza Istanza, venne adottata a voti pressochè unanimi*». (Ivi, alla pag. 9.)

Ad ogni modo, or sappiamo che nella Commissione dei venticinque i fautori della Terza Istanza erano due; il De Foresta ed il Boggio: ma sappiamo anche quali fossero gli argomenti dell'uno e dell'altro.

Gli argomenti del Boggio, del quale piangiamo la perdita, (oratore di pronto ingegno e di facile parola, ma forse giovane troppo per dar sentenza in sì grave materia), gli argomenti del Boggio li abbiamo uditi lungamente svolti alla Camera dei Deputati nelle tornate del 20 e 21 febbraio 1865: ma, senza tener conto delle poche osservazioni che allora io gli ho contrapposto, abbiamo udito altresì nel 21 febbraio una stupenda orazione dell'onorevole Mosca, giureconsulto valorosissimo, il quale, come Lombardo, come avvocato di Milano, come testimonio dei fasti della Cassazione e della Terza Istanza che tutte e due, già dal 1860, fungevano gli uffici loro nella capitale della Lombardia, doveva essere più che altri in grado di portare riudizio tra il primo e il secondo dei due Istituti. Mi duole di non poter leggere l'orazione 21 febbraio 1865 dell'onorevole Mosca. Gli atti parlamentari si onorano di registrarla.

Gli argomenti dell'onorevole De Foresta il Senato

li ha sentiti per due e tre giorni: ma ieri, stretto dal Senatore Poggi, egli ci ha fatto una preziosa confessione:

Anch'io (tale è il suo concetto) anch'io avea fede nella Cassazione; ed anzi diedi opera alla compilazione del Codice di Procedura Civile che sul sistema della Cassazione è fondato: ma poi, come Presidente della Corte d'Appello di Bologna, che fu per breve tempo incaricata di surrogare la Sacra Rota nel *rivedere* le sentenze del precedente Tribunale d'Appello o di Seconda Istanza, ho giudicato che otto sentenze del Tribunale di Appello fossero state pronunciate contro giustizia: allora ho pensato che quelle sentenze non avrebbero ottenuto riparazione se non ci fosse stata la Terza Istanza o la Revisione: e perciò, senza più, di mia propria scienza, di mia propria autorità, ho conchiuso e conchiudo che alla Cassazione deve essere surrogata la Revisione, la Terza Istanza.

Certo, niuno di noi, ed io men che ogni altro, rinvochiamo in forse la scienza, l'autorità dell'onorevole De Foresta: ma, quando tanti altri fiumi di scienza, tanti altri fiumi di autorità, in altre acque ci hanno con lotti e ad altro porto ci han confidati, non sarebbe temerario chi a lui per avventura non si accostasse

«*Colle ginocchia della mente inchine*». —

Circa la preferenza da darsi alla Terza Istanza sopra la Cassazione, o viceversa, l'onorevole De Foresta ci ha asseverato che la questione fu dai 25 lasciata in disparte, per avere osservato (son sue parole) gli onorevoli Restelli e Rattazzi che la questione era ormai pregiudicata dalla pubblicazione dei nostri Codici, i quali al sistema della Cassazione riflettono.

Tutto al contrario, onorevole De Foresta!

La Relazione dell'onorevole Castelli dice così:

«*E facendo capo alla questione pregiudiziale, sulla quale era la Commissione interrogata: sebbene alcuni commissari, non senza plausibili ragionamenti, propugnassero l'opinione che il fatto stesso della pubblicazione, posteriore all'Ordine del giorno in principio ricordato, dei novelli Codici di procedura civile e penale, e della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, i quali esplicitamente inaugurano in tutto lo Stato il sistema della Cassazione, già vigente nella quasi totalità delle provincie italiane, costituisca un precedente legislativo incompatibile con un nuovo esame del merito comparativo delle due supreme magistrature giudiziarie, fondate sulla Terza Istanza e sul sistema della Cassazione, e della prevalenza dell'un organismo sull'altro; la maggioranza ciò non per tanto della Commissione, movendo dalla perentoria considerazione che per verun fatto legislativo non può mai esser menomato il diritto d'iniziativa di nuove proposte di legge che lo Statuto attribuisce ai due rami del Potere legislativo e al Potere esecutivo, adottava l'opinione che, nel rispetto dei principii del diritto costituzionale, la questione della Suprema Magistratura da*

» istituirsi per tutto lo Stato non abbia a ritenersi
 » *menomamente pregiudicata* dalle anzidette pubblica-
 » zioni. *Eliminata così la questione pregiudiziale*, as-
 » sumeva la Commissione l'esame della principale
 » questione di merito, ecc. ecc. » —

Asserisce l'onorevole De Foresta che, avendo egli nell'autunno del 1868 pubblicate quattro lettere nel giornale *l'Opinione*, e con quelle invitati gli Italiani a studiare la questione tra la Terza Istanza e la Cassazione, l'avvocato Giovanni Carcano di Milano ha fervidamente patrocinato in un suo opuscolo la Terza Istanza.

Lo conosce anche la Commissione l'opuscolo del Carcano di Milano; il quale non è già posteriore al tardo invito mandato agli Italiani dal De Foresta nel settembre o nell'ottobre del 1868; ma era stato letto pubblicamente nell'aprile del 1866, e immediatamente stampato e divulgato pel *Monitore dei Tribunali*.

Lo conosce la Commissione; lo apprezza: e tuttavia, se altro non fosse, il concorde assenso di tanti Stati e di tanti giuriconsulti, che l'han pensata e la pensano diversamente da lui, non permette che pieghisi verso lui la bilancia.

E l'onorevole De Foresta, che ricordava l'opuscolo dell'egregio Avvocato Carcano, poteva eziandio ricordare gli scritti del Consigliere d'Appello, onorevole Bartolucci: l'uno intitolato « *Delle Riforme Giudiziarie, Miglietti e Pisanelli* » stampato in Modena nel luglio 1863; l'altro, e più ampio, intitolato « *Della Cassazione e della Terza Istanza* » stampato in Modena nel 1867: in entrambi i quali la questione è sciolta a favore del sistema da noi sostenuto.

Poteva tanto più ricordarli, ponendo mente che il Deputato Bartolucci è nato ed ha esercitato lunghi anni le funzioni di Magistrato in quegli ex-Ducati, nei quali egli (il De Foresta) avvertiva che è sempre vissuto il sistema della Terza Istanza sotto il nome di Revisione.

E poteva anche ricordare le Prolusioni degli onorevoli Senatori Frascini, De Ferrari, Niutta, Conforti, Vacca, e De Falco, che meriterebbero di essere iscritte allato alle famose Mercuriali del Daguesseau; una delle quali Prolusioni, che è del 1867, divisando gli uffici e i pregi della Corte di Cassazione, cominciava così: « La face rischiaratrice della Giurisprudenza è » patrimonio Vostro, Signori della Corte di Cassazione ».

Fa le meraviglie l'onorevole Senatore Musio che la Cassazione possa mai reputarsi o necessaria o capace di adempiere gli uffici che, sulla fede di tutti quanti e' sono i dottori della materia, abbiamo accennato a pag. 7 della Relazione, e che furono ieri illustrati nello splendido discorso del Ministro Guardasigilli: e fa soprattutto le meraviglie che possa aversi mestieri della Corte di Cassazione *per custodire l'autorità legislativa dalle usurpazioni del potere giudiziario*; usurpazioni che, a detta di lui, sono impossibili. E così Dio volesse che impossibili fossero!

Ma chi non sa, e chi non vede, che *usurpano* per appunto e conculcano la potestà legislativa tutte quelle sentenze che fanno dire alla legge il *diverso* di ciò che ella dice, o *più* che ella non dice, o *meno* di ciò che ella dice? Cotali sentenze sono forse altra cosa da quelle usurpazioni che tanto vennèro rimproverate agli antichi *Parlamenti francesi*, e che non furono l'ultima tra le *spinte* alla grande Rivoluzione, la quale s'è gloriata di spegnerli? —

Meravigliano insieme i due preopinanti che per noi dalla Corte di Cassazione si spera, siccome un beneficio, la uniformità della giurisprudenza; quasi che per noi si vogliano rompere i nervi alla scienza giuridica, che è d'indole progressiva. E l'onorevole De Foresta, nella sua specialità, ci domanda; colui che fosse per fare una nuova scoperta, o conquistare una nuova verità, poni caso nell'*Astronomia*, vorreste dunque arrestarlo nel suo cammino, per rispetto alla contraria autorità, al contrario responso di un Consesso Accademico?

Non occorre salire alle stelle, onorevole De Foresta; non occorre ispirarci alle formole e ai procedimenti delle scienze *esatte*. Guardiamo per ora alla terra: rammentiamoci che alla *scienza* spetta in proprio la *libertà*, e che nei Giudizi non la *libertà* predomina ma il *vincolo del giure scritto*; e, contenendoci in questi termini, non poetici, non aerei, non astronomici, ci sarà agevole scorgere che la uniformità della giurisprudenza, avvegnachè non sia fermo suggello, è simbolo almeno di una quasi certezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. —

Ci si dice: Ma l'uniformità della Giurisprudenza non la si può costituire d'un tratto: bisogna una grande quantità di giudicati, di tempo, di scrittori, che la consacrino.

E che per ciò?

Dovremo noi rinunciare a raggiungerla quando che sia? e, per amore al progresso, dovremo cominciare dal demolire un sistema che alla uniformità della Giurisprudenza ci può avviare, e ogni di più verrà avvian-doci, sol che per noi nol si falsi e nol si deturpi?

Ci si ripete: A che monta la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, se anche a un giudice dell'infimo grado, anche a un pretore, è concesso disdirlo?

Ecco qua, onorevoli preopinanti, ecco la *libertà* che vi sta tanto a cuore; ecco la via aperta al *progresso*, cui sospirate.

La Corte Suprema non è nè *immobile* in se stessa, nè *tiranna* verso d'altrui.

Se vede un giudicato che si differenzia dai suoi giudicati, esamina di nuovo il *punto di diritto* che le è sottoposto. Se altri, e fosse pure dell'infimo grado, sia stato si avventuroso da mostrarle che essa ha pronunciato non rettamente una o più volte; essa, la Corte, non si ostina; a Lei non repugna di scrivere sulla nuova sua decisione l'aureo apostegma di Giustiniano:

« *Propter justitiam aliquando patimur nobis contradicere.* »

Non ci si venga per altro a spacciare che la Corte di Cassazione cambia la propria Giurisprudenza *souventissime volte*; che la cambia *dall'oggi al domani*; che oggi dice *bianco* e domani *nero*.

Come mai a cotanta iperbole trascorrevano gli onorevoli preopinanti, e primamente il De Foresta, che al postutto non seppe additare se non due soli Casi nei quali (a senno suo) si scontrerebbero le metamorfosi che egli lamenta?

Quanto alle liti fidecommissarie vertite a Bologna, rilevo dalle affermazioni dell'onorevole De Foresta che la qualsiasi mutazione imputata alla Cassazione Torinese, non sarebbe avvenuta *dall'oggi al domani*, ma corsero parecchi anni tra l'una e l'altra delle decisioni della Corte d'Appello di Bologna, tra l'una e l'altra delle decisioni della Corte Suprema di Torino. Non veggio le tavole delle due fondazioni fidecommissarie, che nell'uno e nell'altro Caso abbiano fornito tema al giudizio. Avvezzo a chiedere il soccorso degli occhi miei propri ogni volta che sento accusare di contraddizione una od altra Corte Suprema, tengo in sospenso l'umile avviso mio sopra il punto se davvero la Classe civile della Cassazione di Torino nel secondo Caso abbia receduto dalla dottrina professata nel primo. Se lo avesse fatto, risponderci come rispose la Classe penale di quella Corte nella sentenza 17 giugno 1865, che porta la firma del nostro collega Bonacci, e che ho citato nella pagina 9 della mia Relazione.

Quanto all'altra delle liti allegate dall'onorevole De Foresta, che è quella della conversione dei beni delle fabbricere, la Cassazione fiorentina non solo non è caduta, ma tornò al tutto impossibile che cadesse in contraddizione con se medesima, perchè la questione le fu sottoposta solo una volta, in un solo Caso: e il Governo, non già disdicendo alla Corte di Cassazione, ma riconoscendo o prevedendo che, se la legge 15 agosto 1867 fosse rimasta qual'era, la Corte di Cassazione avrebbe persistito a pronunciare come avea pronunciato in quel primo Caso, chiese al Parlamento un nuovo articolo di legge. Così il Governo si è professato ossequente, da una parte, al Giudizio della Corte di Cassazione; e dall'altra, al canone statutario che la interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al Potere legislativo (art. 73). —

Ma se l'onorevole De Foresta diniega alla Corte di Cassazione la virtù di aiutare la uniformità della Giurisprudenza, molto più recisamente le interdica la competenza a regolare i conflitti di giurisdizione o di attribuzione tra le autorità amministrative e le giudiziarie.

Oggi, o Signori, questo problema non vi è proposto. Qualunque siasi la opinione della maggioranza della Commissione circa questo problema, e' non potrà nè dovrà essere sciolto se non allora che discuteremo la

legge avvenire, dell'organamento della Corte unica di Cassazione.

Nientedimeno, non è da lasciar correre senza ferma e immediata ripulsa il peregrino sistema messo innanzi, a questo proposito, dall'onorevole De Foresta.

Capisco che si possa contendere, se la podestà di risolvere i conflitti fra le autorità amministrative e le giudiziarie debba essere deferita o alla Corte unica di Cassazione, o al Consiglio di Stato, o ad un Consiglio *misto* di membri dell'una e dell'altro. Ma che si sancisca (secondo che suggerisce l'onorevole De Foresta) la *esclusione* assoluta e della Corte di Cassazione, e del Consiglio di Stato, e del Collegio *misto*: che si proclami « i conflitti di giurisdizione debbono essere sciolti dal Re »; e perchè il Re governa col'opera del Ministero, e il Ministero deve avere la maggioranza nel paese, i conflitti deve deciderli il Ministero: che poi si dichiari, che contro la decisione del Ministero la Parte soccombente avrà facoltà di ricorrere al Parlamento, e il Parlamento avrà facoltà non pur di censurare il Ministero, ma di ordinarli la revoca della decisione: che in somma si faccia questa enorme confusione di poteri e di attribuzioni in una materia che alla fin fine è tutta *di diritto*:... io vi confesso, o Signori, che rimpetto a codeste proposizioni mi son cascate le braccia, mi si offuscò la ragione, e appena appena ho potuto nel segreto dell'animo mio ripetere, col verso di Orazio, che di codeste proposizioni

Non Di, non homines, non concessere columnae. —

Nè potrà non muover querela dell'aver l'onorevole De Foresta stigmatizzata la Relazione ministeriale, che accennava « esser utile che la Corte di Cassazione sedesse nella sede stessa del Governo, acciocchè al Parlamento, al Governo, non venga meno il sussidio dei lumi che i membri della Corte di Cassazione all'uno e all'altro possono fornire ».

Egli mostra di credere che a questo modo il Ministro Raeli, piuttostochè a render omaggio alla prestanza dei membri della Corte di Cassazione, a ciò tendesse, ciò meditasse, di farne altrettanti *coadiutori* dei signori Ministri. Coadiutori disse; ma certo voleva dir peggio, perchè ha evocato dinanzi agli occhi nostri lo spettro di un Magistrato francese che (a torto, o a ragione) fu accusato di *cortigiano* al Secondo Impero.

Non insulto ai sepolcri; lascio in pace le ceneri di coloro che hanno giudicato tanti anni sopra la terra, ed ormai sono stati giudicati dal solo Giudice che mai non falla. Ma questo io non intendo tacere: che gli atti rimproverati al Troplong come atti di *cortigiano*, non furono atti del Magistrato, non furono atti del Presidente della Corte di Cassazione; e che, se egli, non sulla sedia curule, non colla toga di Giudice, e non nei Giudizii dati *pro tribunali*, s'è piegato alle voglie d'altrui, non è pertanto men vero, che sulla sedia curule, colla toga di Giudice, e sentenziando

pro tribunali, egli fu Magistrato venerabile per dottrina, e, giova crederlo, altresì per giustizia.

Signori, se i membri della nostra Corte di Cassazione avranno stanza vicina al Governo; se, non nella qualità di Magistrati, ma in quella di cittadini, di uomini politici, di ascritti all'uno o all'altro ramo del Parlamento, saranno talvolta interrogati dai signori Ministri sopra argomenti che riguardano l'interesse della Patria, temeremmo noi che peccheranno di ignobili compiacimenti, che si brutteranno di abiezione, che si faranno servili? Ah, se osassimo diffidare della virtù e della interezza dei nostri Magistrati supremi, in in chi mai porremo la nostra fiducia quaggiù? Siano pure vicini alla sede del Governo: il Governo, vedendosi innanzi agli occhi tanto fulgore di dottrina, tanta costanza di integrità, si sentirà esso stesso sospinto a perseverare nella via sacra della rettitudine e dell'onore. —

Tornando poi alle viscere della questione, l'onorevole Senatore De Foresta non si perita di affermare che il sistema della Cassazione è *assurdo*, che è *vizioso*, che appo noi è materialmente *impossibile*.

Assurdo; perchè giudica *della legge* senza ingerirsi negli apprezzamenti, nei criterii *del fatto*; e, se non ravvisa violata la legge, lascia intatta la sentenza dei giudici *del merito*, pur conoscendola (così diceva il De Foresta) pur conoscendola *ingiusta*, e pur togliendole ogni *morale* autorità.

Ma come! Se la Corte di Cassazione deve astenersi dall'esame *del merito*, potrà dirsi mai che la Corte ha conosciuto rea d'ingiustizia, ed ha tolto l'autorità *morale* alla sentenza, ch'ella non cassa perchè da quella non fu violata la legge?

Da nihil factum, et ego tibi dabo jus: questa è la divisa, questa la impresa della Corte di Cassazione: e prima di chiamare *assurdo* l'assunto suo, fa mestieri dimostrare assurda codesta distinzione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto, che risale ai primi tempi, e si è conservata sino agli ultimi del Gius Romano.

Vizioso, prosegue l'onorevole De Foresta; perchè consuma degli anni assai; si stempera negli indugi; fa massa di arretrati; ed alcune volte le sentenze non escono se non allora che la Parte soccombente non è più in istato di redintegrare la Parte vittoriosa.

No, e poi no. Codesti non sono vizi del *sistema*: sono difetti accidentali, transeunti, dal sistema indipendenti, al sistema stranieri: difetti accidentali e transeunti, a sopperire i quali varrà senza meno la legge organica che vi è promessa dall'art. 10, se con quella si sciogliono i problemi divisati nel Capo IV della Relazione, ed altri analoghi; e se per quella si componga la Corte unica e si regolino i procedimenti così ch'ella non sia impedita da soddisfare il suo magistero.

Impossibile materialmente in Italia l'Unica Cassazione, continua sempre l'onorevole De Foresta: perchè, se le quattro Corti attuali non bastano a smaltire gli

affari, se accampato innanzi a tre di quelle veggiamo un cumulo di arretrati, in che modo basterebbe la Corte unica?

Anche qui la risposta è eguale all'altra che fu data or ora all'accusa della *viziosità*. Non colpa del *sistema* è la massa degli arretrati: è colpa di qualche articolo di legge, che pone a carico della Corte di Cassazione certi ricorsi che non dovrebbero naturalmente formar soggetto se non di giudizio di *rivocazione*, di emenda, innanzi agli stessi giudici del merito dai quali provennero le sentenze: è colpa dell'ordinamento 1865, che ha abolito la Sezione dei ricorsi, creata dall'ordinamento 1859; la quale Sezione, ve lo ha testimoniato l'altra sera il Bonacci, tagliava di netto la metà dei ricorsi, come non degni di essere ammessi alla discussione formale: è colpa della grettezza e della contraddizione, per le quali, da un lato, si lascia sulle spalle delle Corti di Cassazione un fardello che in buona parte non è lor proprio, e, dall'altro lato, non si assegna alle Corti il numero proporzionale di magistrati. Or tutte queste colpe non è egli possibile, non è agevole di cancellarle colla legge che vi è promessa all'articolo 10? Non ha il Guardasigilli, nel carattere che prima si ebbe di Commissario, manifestato egli stesso il bisogno e il disegno di correggerle e sgomberarle? Non ha la nostra Relazione tenuto conto (a pag. 19) delle di lui manifestazioni, e de' di lui propositi? — E poi, o Signori, dimenticherete voi ciò che con molto riserbo, e tuttavia con molta perspicuità accennava l'altra sera il Bonacci; e vale a dire, che quanto più terrete in piedi le Corti regionali, staccate dalla Corte centrale, e tanto più gli arretrati si aumenteranno?

Nella Francia, dice il Senatore De Foresta, la Corte di Cassazione è bastata a se stessa per tre ragioni:

1^a Perchè nelle Cause in Cassazione costa assai nella Francia il patrocinio degli avvocati;

2^a Perchè colà esiste la Camera dei ricorsi;

3^a Perchè le questioni del Contenzioso amministrativo non ispettano in ultimo grado alla Corte di Cassazione, ma al Consiglio di Stato.

La prima di queste ragioni si farà strada anche appo noi; perchè la pecunia è ogni dì più cara, ogni dì più rara; e perchè l'accesso alla Corte Centrale ed unica sarà più costoso che non gli accessi alle Corti regionali.

Nella seconda è agevole ricondurre la eguaglianza, istituendo o restituendo la Sezione dei ricorsi.

Quanto alla terza, nessuno suggerirà la restituzione dei tribunali del contenzioso amministrativo; ma, se per la loro abolizione è da presumere che nell'Italia le Cause in Cassazione crescano di numero al confronto di quelle della Cassazione francese; stà in fatto che appo noi il numero dei ricorsi dovrà farsi minore che in Francia; la popolazione della quale supera di 13 milioni quella dell'Italia. E notate che la Cassazione di Francia bastava a sè, anche quando non vi erano

Codici; ed è bastata anche quando i Codici sursero nuovissimi, e quindi più frequenti e più gravi i dubbi, le liti, i ricorsi: che invece noi abbiamo i Codici; e nei nostri Codici fu recisa assai parte delle questioni che erano state per lunghi anni agitate tra i giurisperdenti di Francia e quella Corte di Cassazione.

Concederei al De Foresta che sia per riescire, non dico impossibile (il che certo non è), ma scabro alquanto il cammino dell'unica Cassazione, se non si restituise, almeno per a tempo, la Sezione dei ricorsi, della quale ho toccato pur dianzi: ma, per quantunque egli osteggi siffatta Sezione, io non voglio temere che la non sia per essere restituita.

Fu due volte nella Francia tentato di sopprimerla; l'una nel 1835, l'altra nel 1848: e fu tentato, pel motivo argutamente designato da un illustre Magistrato; pel motivo cioè, che, siccome quella Corte rigettava molti e molti ricorsi, così doveva avere molti e molti nemici.

Ma prevalse il savio partito. A tacer d'altri, il *De Langle* nella sua *Enciclopedia del diritto*; il *Troplong* nelle sue *Osservazioni sulla Corte di Cassazione*; il *Dupin* nei suoi Discorsi all'Assemblea legislativa, hanno vittoriosamente dimostrato l'utilità, la necessità della Camera dei Ricorsi, nata insieme colla legge fondamentale del Tribunale di Cassazione.

Sarei infinito, se prendessi a darvi lettura delle considerazioni gravissime dei gravissimi giureconsulti testè nominati. Pregherò solamente l'onorevole De Foresta di leggere nel Repertorio da lui ieri invocato, le risposte del *Dalloz* al *Codart de Sapon*, circa la Camera dei Ricorsi.

Che se poi vorrà leggere il Resoconto dell'amministrazione della giustizia per l'anno 1868, dettato a Torino dal Sostituto Procuratore generale Lavini, e l'altro per l'anno 1869 dettato dall'Avvocato generale Bussolino; si farà facilmente persuaso e degli ottimi risultati che diede la Sezione dei Ricorsi nel suo quinquennio di vita a Milano, e di quelli che similmente darebbe se le porte di lei nuovamente si aprissero. —

Il cumulo degli arretrati è enorme: io non l'ho dissimulato: anzi ve lo feci toccar con mano, quando ho registrato il Prospetto nell'Allegato II della Relazione, a pag. 36. Tra civili e penali sono 14,425.

A vero dire, molti, come avvertiva testè il Senatore Conforti, molti figurano *pro forma*: perchè le Corti di Cassazione di Napoli e di Palermo serbano ne' loro Archivi tutti que' Ricorsi che prima del Codice di Procedura civile 1865 erano stati bensì insinuati, ma che poi dal Ricorrente non sono stati mai chiamati a discussione, secondochè occorrerebbe a tenore di quei Regolamenti, e che andranno in capo a un anno *perenti*, se a voi piacerà di consentire al nostro art. 8.

Tuttavia, lo ripeto, il cumulo degli arretrati è enorme.

Ora, qual è lo espediente a smaltirlo?

Pensare, così propone l'onorevole De Foresta, pen-

sare a nuovi Codici di Procedura civile e penale; pensare a un nuovo Organico giudiziario del Regno: dai nuovi Codici e dal nuovo Organico sbandeggiare, fuorchiodere la Cassazione, e porre in solio (sia col nome di Terza Istanza, sia con quello di Revisione) o la Sacra Rota, la Terza Istanza, introdotta dai canonisti del Medio Evo, o la Terza Istanza introdotta dall'Austria quand'era *dispotica*.

Ma intanto! Negli anni che bisogneranno a plasmare i nuovi Codici e i nuovi organici, chi e come li spaccerà gli arretrati? Ai ricorrenti, che attendono le decisioni, sarà egli sufficiente conforto il sentir a dire che alcuno suda a fabbricar nuovi organici e nuovi codici?

L'ordine del giorno dell'onorevole De Foresta, anzichè aiutare lo stralcio, la liquidazione degli arretrati, li lascierebbe giacere quali essi sono: mi correggo: li farebbe crescere ogni dì, ogni anno più, per tutto quel periodo di anni (dei quali nessuno ardirebbe preconizzare il termine) che le Commissioni, e i Ministri, e il Parlamento consumer dovranno a creare e benedire il nuovo mondo giudiziario della Nazione.

Le nostre faticose tornate di questi dì appalesano, a cui non sapesse, quale e quanta sia la difficoltà di discutere e di approvare anche pochi articoli di legge, desiderati e sollecitati da tutte le Commissioni parlamentari e governative, che sempre iustarono per l'unificazione della Corte di Cassazione. Se invece si penserà a nuovi Codici, se si penserà a nuovi organici; se nuovi Codici e nuovi organici verranno dinanzi al Parlamento; io auguro al Senatore De Foresta lunghissima vita, forse più che non la spero a me stesso; ma gli predico che nè egli, nè i figli suoi, vedrebbero mai il compimento dell'opera. —

Quando dovessi esporvi le mie idee (non quelle della Commissione, perchè su questo punto non l'ho interrogata, e le idee che accenno non mi vennero alla mente che questa mattina); quando dovessi esporvi le mie proprie idee, i rimedi che stimo possibili, e non malagevoli, a disgombrare gli arretrati, li compendierei in tre parole:

1. Aprire, e sia pure in via temporanea, aprire subito nella Corte unica, o nelle Corti transitorie, la Sezione dei ricorsi;

2. Dare, e sia pure in via temporanea, alla Corte unica, o alle Corti transitorie, il sussidio di qualche Consigliere d'appello, senza altro premio che quello dell'onore a cui i sussidiari si vedranno chiamati.

Presidente. Mi permetta. Domanderei all'oratore se non crede opportuno, stante l'ora avanzata, di rimandare a domani il seguito del suo discorso.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Condiscendo, onorandissimo signor Presidente, al rinvio; ed oggi termino colla terza delle mie idee.

3. E se mai ci fosse (ciò che non so, e non credo)

qualche Magistrato infingardo, trovar modo a spoltrirlo, e, casochè ciò non giovi, mandarlo, servati gli ordini delle leggi, a riposo.

Presidente. Domani al tocco riunione negli Uffici; alle due seduta pubblica pel seguito della discussione. La seduta è sciolta (ore 6 1/4).